

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E DEI SERVIZI DI RECAPITO CERTIFICATO A NORMA DEL REGOLAMENTO EIDAS (REM – POLICY IT) – ID 2556

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

1) DOMANDA

In riferimento al requisito “Iscrizione all’elenco pubblico dei gestori PEC tenuto dall’AgID, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 68/2005 e consultabile al seguente link <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec>” si rappresenta quanto segue. Come è noto, il contesto attuale prevede l’imminente sostituzione della tecnologia PEC con il sistema SERCQ (servizio elettronico di recapito certificato e qualificato) basato sul protocollo REM-IT. La data dello switch-off della PEC e del contestuale switch-on della REM non è stata ancora definita e sarà oggetto di un apposito DPCM che conterrà, tra le altre, anche le indicazioni relative all’iter di qualificazione per l’inserimento nell’apposito “elenco di fiducia” per i servizi REM-IT. [...]. Si chiede, pertanto, conferma da parte di codesta Amministrazione che [...] una volta risultata aggiudicataria della gara, nell’ipotesi in cui decida di far gestire alla controllata [...] l’erogazione delle attività oggetto del presente appalto, possa far subentrare nel contratto di appalto in corso di efficacia la controllata [...] garantendo comunque il mantenimento da parte della subentrante [...] di tutti i requisiti di partecipazione previsti nella documentazione di gara, in conformità con quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016.

Risposta

Sarà possibile far subentrare, in corso di esecuzione della Convenzione, un contraente diverso da quello originario, solamente al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016. Si vedano in ogni caso le rettifiche alla documentazione di gara.

2) DOMANDA

Con riferimento a quanto previsto nel documento “ID 2556 - Servizi PEC - REM 2 - Allegato 12 - Capitolato Tecnico” al par. 3.2.2., si chiede di esplicitare se l’affermazione “La dimensione unitaria di ciascuna casella sarà raddoppiata allo scadere del ventiquattresimo mese di vigenza del relativo contratto attuativo” si riferisce a tutte le tipologie di casella oppure si riferisce alle sole caselle di tipologia “standard” e “strutturate”.

Risposta

Come si evince dal tenore della previsione del Capitolato Tecnico citata nel quesito, laddove fa riferimento a “ciascuna casella”, è evidente che la stessa si riferisca a tutte le tipologie di casella.

3) DOMANDA

Si chiede di specificare le numeriche massime delle caselle che saranno richieste nel corso dei 4 anni.

Risposta

Il quesito non è chiaro.

Si precisa in ogni caso che non è previsto un numero massimo di caselle nell’ambito della presente iniziativa e si rammenta quanto previsto al paragrafo 4 del Disciplinare di Gara, ossia “Il massimale della Convenzione è pari all’importo di aggiudicazione. [...] la ripartizione delle varie quantità stimate non è vincolante, fermo restando il limite massimo dato dal massimale della Convenzione.”.

Inoltre, in un’ottica di massima trasparenza, si riportano di seguito le stime che sono state usate per la determinazione della quantità stimata di canoni riportata nel Disciplinare di Gara:

CASELLE	Quantità Stimata Caselle
Standard [6 GB]	35.501
Strutturate [12 GB]	172.195
Massive Small [15 GB]	22.379
Massive Medium [30 GB]	13.661

Massive Large [45 GB]	5.861
Massive Extra - Large [90 GB]	403
Massive MEGA [120 GB]	5

4) DOMANDA

Si chiede conferma che non ci siano ostative sulla locazione fisica del sistema PEC, che sia esso presso le sedi del gestore, oppure erogato tramite un CSP.

Risposta

Come previsto al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico "L'erogazione dei servizi PEC [...] da parte del Fornitore avverrà adoperando un'infrastruttura di proprietà o comunque nella disponibilità del Fornitore, ferma restando l'iscrizione al registro PEC [...] come indicato al precedente paragrafo 2.3".

Pertanto, l'infrastruttura PEC, anche in relazione alla rispettiva localizzazione, dovrà essere tale da consentire al fornitore di mantenere il requisito dell'iscrizione all'elenco pubblico gestori PEC nel rispetto delle indicazioni dell'AgID e comunque della normativa tecnica di settore. La stessa inoltre, dovrà essere di proprietà o comunque nella disponibilità del Fornitore.

5) DOMANDA

Si legge al Cap. 4 del disciplinare, pag. 11:

"Per la fornitura di caselle (cfr. punti da 1 a 14 della tabella precedente), il prezzo unitario a base d'asta si riferisce al canone mensile per il corrispondente servizio mentre la quantità stimata si riferisce al numero complessivo stimato di canoni."

Si richiede alla stazione appaltante se le Quantità Stimate (Canoni Complessivi) indicate nella tabella sono calcolate come somma totale su 48 mesi o su 72 mesi.

Risposta

*Le quantità stimate (canoni complessivi) sono stati calcolati sulla durata **presunta** del servizio PEC e del servizio REM-IT. Si veda in ogni caso la risposta alla precedente domanda n. 3).*

Si rammenta che la durata della Convenzione, ovvero della finestra di adesione alla stessa da parte delle singole amministrazioni contraenti, è pari a 24 mesi e i singoli contratti attuativi stipulati dalle amministrazioni aderendo alla convenzione avranno una durata pari a 48 mesi (cfr. § 4.2 del Disciplinare di Gara).

6) DOMANDA

Si richiede alla Stazione Appaltante di indicare il numero delle caselle attualmente attive sulla Convenzione in essere suddivise per tipologia?

Risposta

Con riferimento alla Convenzione attualmente in essere si riportano di seguito le relative consistenze alla data del 31 maggio 2023, con la stima dello spazio occupato:

CASELLE	QUANTITÀ CASELLE	DIMENSIONE SPAZIO
	ATTIVATE AL 31 MAGGIO 2023	OCCUPATO PER TIPOLOGIA DI CASELLA AL 31 MAGGIO 2023 (GB)
Standard [3 GB]	9338	28014
Strutturate [6 GB]	37764	226584

Massive Small [6 GB]	4872	29232
Massive Medium [18 GB]	1921	34578
Massive Large [36 GB]	1354	48744
Massive Extra – Large [64 GB]	64	4096

7) DOMANDA

Si richiede di indicare le dimensioni dello spazio attualmente occupato dalle caselle, sia di mailbox che di conservazione.

Risposta

Con riferimento allo spazio attualmente occupato dalle caselle, si veda la risposta alla precedente domanda n. 6).

Con riferimento allo spazio in conservazione, si evidenzia che la Convenzione attualmente in essere ha ad oggetto la conservazione di tutti i messaggi inviati e ricevuti per l'intera durata della Convenzione e dei relativi contratti attuativi (cfr. § 3.2.1. del Capitolato Tecnico della precedente gara ID 2203). Si è stimato un fabbisogno relativo al servizio di conservazione digitale eccedente a quello incluso nella fornitura delle caselle pari a 1000 TB (cfr. Disciplinare di gara riga 18 della tabella delle voci di offerta economica).

8) DOMANDA

Par. 1.1 del CAPITOLATO TECNICO "Contesto" si richiede se, dal momento dello switch-on dei servizi REM-IT il fornitore, su eventuale richiesta di alcune Amministrazioni, sia obbligato a tenere attivo il servizio di Posta Elettronica Certificata.

Risposta

Come previsto al paragrafo 2.1, lett. a), del Capitolato Tecnico, i Servizi PEC saranno da "erogarsi fino alla Data di Switch-Off". Resta fermo altresì quanto previsto al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico.

9) DOMANDA

Sul capitolato tecnico, si chiede di inserire il riferimento corretto nei punti in cui è presente la frase seguente "cfr. paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata"

Risposta

Per un mero errore di conversione in formato .pdf, nel Capitolato Tecnico, rispettivamente a pag. 10 e a pag. 15, invece che essere riportato il richiamo ipertestuale al paragrafo di riferimento, è riportata la dicitura "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata".

Posto che i suddetti refusi non precludono in alcun modo la corretta comprensione dei contenuti del Capitolato Tecnico, si evidenzia comunque che:

- a pag. 10 il riferimento corretto è al paragrafo 4;
- a pag. 15 il riferimento corretto è alla sezione 3.4.

10) DOMANDA

Par 3.3. del CAPITOLATO TECNICO I nuovi Standard Eidas richiedono l'autenticazione multifactor. Si richiede se il fornitore possa proporre strumenti digitali alternativi ai dispositivi fisici per veicolare il secondo fattore di autenticazione? A titolo di esempio OTP via email o numero di cellulare.

Risposta

Fermo restando il necessario rispetto delle regole tecniche pubblicate da AgID con la Determinazione Dirigenziale n. 233/2022 del 9 agosto 2022 e alle possibili nuove norme e prassi di settore che potranno essere introdotte, come previsto al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, nel corso dei Servizi di adeguamento dei servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai servizi di Recapito Certificato a norma del regolamento eIDAS n. 910/2014 (REM-Policy-IT) "il Fornitore e l'Amministrazione valuteranno quanti saranno i dispositivi fisici necessari per l'autenticazione forte per tutte quelle caselle i cui titolari o i cui delegati non possono adoperare i sistemi automatici previsti con l'App".

Si veda altresì la risposta alla successiva domanda n. 17).

11) DOMANDA

Par 3.2.2 del CAPITOLATO TECNICO La condizione richiesta di raddoppio della dimensione unitaria di ciascuna casella allo scadere del ventiquattresimo mese di vigenza del singolo contratto attuativo è opzionale, (quindi su richiesta dell'amministrazione) oppure è automatica? è applicata a tutte le tipologie di caselle, anche alle caselle massive?

Risposta

Il raddoppio della dimensione unitaria di ciascuna casella allo scadere del ventiquattresimo mese di vigenza del singolo contratto è automatica ed è applicata a tutte le tipologie di caselle. Si veda altresì la risposta alla domanda n. 2).

12) DOMANDA

Par 3.2.2.2 del CAPITOLATO TECNICO Per conservazione dei Log di accesso si intende Conservazione Digitale?

Risposta

Posto che il quesito non è chiaro, i log di accesso menzionati al paragrafo 3.2.2.2, dovranno sempre essere conservati digitalmente.

13) DOMANDA

Con riferimento all'allegato 15 "FAC SIMILE - CONTRATTO ATTUATIVO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E DEI SERVIZI DI RECAPITO CERTIFICATO A NORMA DEL REGOLAMENTO EIDAS (REM – POLICY IT) – ID 2556 NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" si chiede di confermare che il soggetto aggiudicatario possa operare rispetto al servizio ed alla singola amministrazione contraente come TITOLARE AUTONOMO DEI TRATTAMENTI e quindi non sia obbligatoria nessuna nomina quale RESPONSABILE DEI TRATTAMENTI da parte delle singole Amministrazioni contraenti.

Tale richiesta sottende le considerazioni seguenti.

- In base alla definizione di cui all'art. 4, n. 7 del GDPR, «titolare del trattamento» la persona [...] giuridica, [...] che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali".
- Per i servizi oggetto della procedura di gara le finalità e le modalità del trattamento sono indicate da una normativa specifica (D. LGS. 82/05 e normative tecniche di attuazione), che i Gestori PEC (ed in futuro i fornitori qualificati di recapito elettronico certificato) attuano mettendo in campo risorse proprie, proponendo l'adesione ad un servizio che non presenta nessun tipo di personalizzazione e per il quale il Gestore/Operatore Qualificato non riceve e non riceverà nessuna istruzione operativa o indicazione di misure di sicurezza da adottare, essendo sottoposto a e mettendo in campo ge non già dalle specifiche richieste dei propri utilizzatori.
- Il contenuto dell'art. 28 del GDPR è esplicito nell'indicare al comma 3, lett. a) che "il responsabile del trattamento [...] tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento", fattispecie che non ricorre nel rapporto tra Gestore/Operatore Qualificato e gli utilizzatori dei servizi, dai quali Gestore/Operatore Qualificato non riceve nessuna istruzione in merito al trattamento per il tipo di dati trattati e la modalità del loro trattamento, che sono anzi rese note e pubbliche dal Gestore/Operatore Qualificato attraverso la pubblicazione di documenti che illustrano l'operatività del servizio (Manuali Operativi, Certificate Practice Statement, ecc.) approvati e pubblicati anche da AgID.

Risposta

*Come previsto all'art. 6, comma 1, dello Schema di Convenzione, "In ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo **potrà** essere nominato dall'Amministrazione "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato alla presente Convenzione. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi."*

14) DOMANDA

Relativamente all'art.3.2.2, 4° elemento del Capitolato tecnico: "Conservazione digitale dei messaggi inviati/ricevuti dalla singola casella (opzionale e su richiesta dell'Amministrazione) per uno spazio complessivo – per casella – pari alla dimensione unitaria della stessa;" è richiesto un archivio digitale oltre alla conservazione a norma?

Risposta

Non si conferma e si precisa che, come espressamente indicato al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico e come si evince anche dal tenore del paragrafo 3.4 del medesimo Capitolato Tecnico, tutti i servizi di conservazione digitale (sia quelli

inclusi nelle caselle sia quelli eccedenti la capacità delle stesse) costituiscono servizi SaaS.

15) DOMANDA

In riferimento a quanto indicato al paragrafo 3.2.2 (pag. 14) del Capitolato tecnico, ed in particolare al requisito: “Invio automatico di messaggi di alerting alle caselle che non vengono accedute da almeno sei mesi”, si chiede di specificare dove dovranno essere spediti tali messaggi di alerting.

Risposta

I destinatari effettivi, tra i referenti dell'Amministrazione, cui inviare messaggi di alerting alle caselle che non vengono accedute da almeno sei mesi saranno concordati con la singola Amministrazione nelle Fase Preliminare e Operativa di cui ai paragrafi 4.4.1.1 e 4.4.1.2 del Capitolato Tecnico.

16) DOMANDA

In considerazione di quanto richiesto dal requisito indicato al paragrafo 3.2.2 (pag. 15) del Capitolato tecnico, ovvero “Inoltro dei messaggi di PEC/REM-IT ricevuti verso un indirizzo email (la c.d. posta elettronica ordinaria).” Si chiede di confermare che l'ulteriore requisito indicato allo stesso paragrafo ovvero “Il servizio dovrà obbligatoriamente permettere, su richiesta dell'Amministrazione, la possibilità di inibire il colloquio con caselle di posta elettronica ordinaria” sia da intendersi esclusivamente per la posta in ingresso.

Risposta

Alla luce delle citate previsioni del Capitolato Tecnico, il servizio:

- *dovrà necessariamente prevedere (per le sole caselle standard e strutturate) di default l'inoltro dei messaggi di PEC/REM verso posta ordinaria;*
- *dovrà, al contempo consentire (per tutte le tipologie di caselle) la possibilità di inibire l'intero colloquio (quindi anche l'inoltro dei messaggi) con caselle di posta ordinaria, qualora ciò sia richiesto dalla singola Amministrazione.*

17) DOMANDA

In considerazione di quanto richiesto dal requisito indicato al paragrafo 3.3 (pag. 18) del Capitolato tecnico, ovvero: “Nel corso di tale attività il Fornitore e l'Amministrazione valuteranno quanti saranno i dispositivi fisici necessari per l'autenticazione forte per tutte quelle caselle i cui titolari o i cui delegati non possono adoperare i sistemi automatici previsti con l'App.” si chiede di confermare che la QUANTITA' STIMATA (25.000) indicata alla riga 17 della Tabella n. 1 – Oggetto della Convenzione del Disciplinare di gara, sia da intendersi come N° stimato di dispositivi fisici e non come caselle complessive. Diversamente, considerando la possibilità di attivazione della multiutenza per le varie caselle, si chiede di specificare il N° di dispositivi fisici stimati dalla stazione appaltante.

Risposta

La quantità stimata indicata alla riga 17 della citata tabella del Disciplinare di Gara si riferisce ai dispositivi fisici, secondo quanto sarà valutato alla luce della previsione di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico. Trattasi in ogni caso di una quantità stimata, così come previsto nel Disciplinare di Gara. Si veda altresì la risposta alla precedente domanda n. 10).

18) DOMANDA

In riferimento a quanto indicato al paragrafo 3.4 (pag. 19) del Capitolato tecnico, ed in particolare al requisito: “Deve essere data la possibilità all'Amministrazione, in ogni momento, di estrarre una parte dei documenti conservati e produrre su supporti ottici quantità auto-consistenti di documenti per l'esibizione a norma degli stessi, ovvero documenti in grado di contenere tutte le informazioni necessarie per le quali viene richiesta l'esibizione.” si chiede di confermare che la scrittura dei suddetti dati su supporti ottici sia a carico dell'Amministrazione. In caso contrario si richiede di dettagliare ulteriormente le modalità di richiesta e scrittura dei suddetti dati su supporti ottici

Risposta

Si conferma, fermo restando che, come previsto nel citato paragrafo del Capitolato Tecnico, deve comunque essere data la possibilità all'Amministrazione di svolgere tale attività.

19) DOMANDA

In riferimento a quanto indicato al paragrafo 3.2.2 (pag. 15) del Capitolato tecnico, ed in particolare al requisito: “Su richiesta dell’Amministrazione dovrà essere garantita la funzionalità di accesso, attraverso le proprie credenziali e la propria autenticazione, a più caselle all’interno del medesimo dominio (c.d. accesso multicasella).” Si chiede di specificare se questo sia da intendersi come servizio di “supervisor” con accesso a più caselle, oppure possa essere inteso come servizio di multiutenza ovvero la possibilità di fare accedere più utenti ad una stessa casella, ognuno con le proprie credenziali dedicate di accesso.

Risposta

La citata previsione implica che, su richiesta dell’Amministrazione, dovrà essere possibile che un singolo utente, con le proprie credenziali e la propria autenticazione, possa accedere a più caselle, sia esso un “supervisor” sia un utente che per ragioni di servizio deve poter accedere a diverse caselle con distinti scopi istituzionali.

20) DOMANDA

L’Art 3 comma 12 dello “Schema di CONVENZIONE” dispone che: “Costituisce..causa di risoluzione l’impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui al successivo art. “Forza Maggiore”.... Nel caso in cui l’Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463, senza che nessuna delle parti possa pretendere dall’altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro.” Si prega di confermare che Consip provvederà al pagamento degli importi relativi alle prestazioni regolarmente eseguite prima dell’insorgenza della causa di forza maggiore.

Risposta

Come previsto all’art. 14, comma 8, delle Condizioni Generali “Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i attuativo/i il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”. Tale pagamento in ogni caso avverrà a cura delle singole Amministrazioni e non di Consip S.p.A.

21) DOMANDA

Art 7 comma 9 dispone delle CONDIZIONI GENERALI dispone che: “La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni potrà risolvere la presente Convenzione.”. Si prega di confermare che, nel caso del grave adempimento, troverà applicazione la procedura di cui all’art 14 comma 4 delle Condizioni Generali e, nel caso delle prestazioni non eseguite a regola d’arte, troveranno applicazione, alternativamente, a seconda del caso concreto, l’art. 14 comma 5 o 6 delle Condizioni medesime.

Risposta

Si conferma che in caso di risoluzione troveranno applicazione, a seconda del caso concreto, le regole di cui all’art. 14 delle Condizioni Generali.

22) DOMANDA

L’art 6 lett c) e l’art 21 dispongono del documento “NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI” dispongono che: “6. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a: c) trattare i dati personali conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare ..che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto,..; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati .., il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;” e “21. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti..in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nella Convenzione .. comunque derivata dalla condotta.. sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti e/o sub-fornitori.” Si prega di confermare che l’obbligo di manleva di cui all’art 21 non si applicherà all’appaltatore laddove le violazioni contemplate dallo stesso articolo siano derivate da istruzioni impartite dal Titolare ai sensi dell’art 6 lett c) e quest’ultimo, seppur avvisato dall’Appaltatore in merito alle violazioni stesse, non vi abbia posto rimedio rimuovendo e/o cercando di contenere le conseguenze delle violazioni stesse.

Risposta

Come previsto al punto 21 dell’Allegato 15: “Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno

reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nella Convenzione (inclusi gli Allegati) **comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti e/o sub-fornitori**. È quindi necessario che tali perdite, contestazioni, responsabilità, spese sostenute e costi subiti siano conseguenti a una condotta, che potrà essere attiva o omissiva, del Responsabile, dei suoi agenti, dei suoi subappaltatori, dei suoi sub-contraenti e/o dei suoi sub-fornitori.

23) DOMANDA

Il paragrafo 4.1 “VERIFICHE ISPETTIVE” del DISCIPLINARE dispone che: “La Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati ...apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto dei livelli di servizio prestati dal Fornitore ...” . Si prega di confermare che:

- a) le verifiche saranno limitate all’attività oggetto della Convenzione e, conseguentemente, ad informazioni/dati strettamente legati alla stessa, con esclusione di dati relativi ad altri clienti del Fornitore
- b) le verifiche saranno condotte in maniera tale da non arrecare pregiudizio alle infrastrutture e/o sistemi del Fornitore (es. con esclusione di “penetration tests”)

Si prega altresì di precisare che le risultanze delle verifiche, ove riguardanti know-how e/o informazioni coperte da diritti IP della scrivente, saranno utilizzate da Consip e dagli Organismi dalla stessa eventualmente incaricati per finalità esclusivamente connesse alla Convenzione e con l’osservanza della massima riservatezza.

Risposta

Con riferimento ai due quesiti sopra riportati:

- a) Come si evince dal tenore del paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico, la finalità delle verifiche ispettive è esclusivamente quella di verificare il rispetto degli adempimenti contrattuali così come previsti nel medesimo Capitolato Tecnico.
- b) Resta inteso che, a tal fine, come previsto nel paragrafo sopra menzionato, tali verifiche – di carattere documentale - potranno essere espletate anche presso la sede del Fornitore, il quale dovrà comunque attivarsi affinché le stesse possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività. Le attività ispettive saranno commissionate da Consip a un Organismo di Ispezione accreditato e pertanto tenuto alla massima riservatezza.

24) DOMANDA

Il Paragrafo 22.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA del disciplinare chiede che in **15 giorni** dalla richiesta di Consip l’aggiudicatario indichi, in apposite dichiarazioni, produttore, link e livello qualifica ACN (lett j e k) ma poco sopra, alla pagina 39 sempre del paragrafo 22, si legge che entro **45 giorni** dalla aggiudicazione definitiva non efficace dovranno essere conseguite sia la iscrizione all’«elenco di fiducia» - per i servizi REM-IT (qualora il rispettivo elenco risulti già disponibile a tale data) che la suddetta qualificazione ACN.

Si chiede quindi conferma che questi documenti di cui alle lettere j e k (e la eventuale iscrizione all’elenco per i servizi REM) dovranno essere inviati/forniti nei 45 gg di cui sopra (che sono previsti, quindi, per gli accreditamenti del caso) 11)

Al punto “VI.3) Informazioni complementari” del Bando si legge: “Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzie definitive ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 22.2 del Disciplinare; iii) polizza assicurativa; **iv) garanzie per le verifiche ispettive.**” Nel disciplinare, invece, la garanzia riportata al punto iv) appena citato non viene menzionata come una ulteriore garanzia rispetto alle due polizze definitive (una per Consip e una per le PP.AA. aderenti) richieste già al punto ii) del VI.3 del Bando ed al paragrafo 22.2 del Disciplinare.

Si chiede pertanto conferma che la garanzia per le verifiche ispettive non sia richiesta come garanzia separata ma sia già inclusa e compresa nella garanzia definitiva di cui al paragrafo 22.2 punto 1) del Disciplinare (e che il punto iv) del punto VI.3 del Bando sia da considerarsi quindi un refuso).

Risposta

Il quesito è articolato in due domande.

Con riferimento alla prima domanda, si precisa che, qualora i Servizi di Conservazione Digitale offerti siano già in possesso della qualificazione richiesta nel al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, i documenti di cui al paragrafo 22.1 lett. j) e k) del Disciplinare di Gara dovranno essere prodotti entro i 15 giorni ivi richiesti (termine comunque non perentorio). Tuttavia, visto che al paragrafo 22 del Disciplinare di Gara e al paragrafo 8.2.1 del Capitolato Tecnico, è

previsto che la verifica di Consip S.p.A. in merito al possesso della qualificazione richiesta avvenga prima della stipula della Convenzione, per il caso in cui, decorsi i soli 15 giorni previsti al paragrafo 22.1 del Disciplinare di Gara, i Servizi di Conservazione Digitale offerti non siano ancora in possesso di tale qualificazione, è lasciato comunque un margine ulteriore all'aggiudicatario (fino appunto a 45 giorni dall'aggiudicazione definitiva non efficace) per acquisirla. In tale ultima ipotesi i documenti di cui all'art. 22.1 lett. j) e k) saranno inviati successivamente all'acquisizione della qualificazione, ma pur sempre in tempo utile per poter consentire la stipula entro i 60 giorni prescritti per legge. Con riferimento alla seconda domanda si conferma.

25) DOMANDA

Con riferimento alla voce di offerta numero 18 del Disciplinare (pagina 11) si chiede di specificare:

1. Se l'unità minima di acquisto del cliente sia pari a 1 TB;
2. Se si debba intendere, ai fini del pagamento della parte eccedente di quanto previsto dal bando, il superamento del limite di un'unica casella del cliente e se il TB eventualmente attivato e fatturato debba intendersi come spazio a disposizione per la totalità delle caselle contrattualizzate dal cliente.
3. Si chiede di specificare dettagliatamente, anche per il tramite di esempi pratici, la modalità di gestione contrattuale dello spazio eccedente la conservazione digitale e le modalità di rendicontazione di quanto in eccedenza al superamento della soglia.
4. Con riferimento al paragrafo 5.1 Reportistica per le Amministrazioni e tenendo conto delle penali relative alla reportistica di cui al paragrafo 9.2 si chiede di elencare dettagliatamente la reportistica da inviare obbligatoriamente alle Pa aderenti e quale invece è da intendersi a richiesta.

Risposta

Il quesito, che risulta nel complesso non chiaro, è articolato in quattro domande.

Con riferimento alla prima domanda, non esiste un'unità minima di acquisto. Come descritto al punto 2) del par. 3.4 del Capitolato Tecnico dev'essere garantito il servizio di conservazione digitale dei messaggi in misura eccedente rispetto al limite del 100% di capacità di ciascuna casella. il prezzo unitario a base d'asta si intende riferito al canone unitario mensile per un TB, mentre la quantità stimata si riferisce al numero complessivo dei canoni relativamente al fabbisogno di spazio stimato, eccedente a quello incluso nella fornitura delle caselle. Nel caso di spazio eccedente inferiore al TB, il prezzo verrà riproporzionato secondo la quantità eccedente effettivamente necessaria e richiesta dall'amministrazione. Con riferimento alla seconda domanda, il servizio di cui alla riga 18 della richiamata tabella del Disciplinare di Gara è quello di conservazione digitale dei messaggi in misura eccedente rispetto al limite del 100% di capacità di ciascuna casella. A tal fine, la remunerazione, avverrà tenendo conto del prezzo offerto per il canone unitario mensile per TB e della rispettiva quantità richiesta dall'Amministrazione. Lo spazio a disposizione delle Amministrazioni incluso nella fornitura delle caselle è pari alla somma di tutto lo spazio di conservazione che ne deriva dalla consistenza delle stesse. Con riferimento alla terza domanda, si faccia riferimento alle previsioni di cui al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, tra cui in particolare, il passaggio in cui si evidenzia che "Alla fine di ogni mese, per ogni casella, deve automaticamente creata e sottoposta al processo di Conservazione Digitale una quantità comprendente tutti i messaggi e le ricevute presenti per tale mese, salvo diversamente richiesto dall'Amministrazione".

A titolo di esempio pratico, se il complesso dello spazio delle caselle acquisite è pari a 1000 GB (quindi 1 TB) le amministrazioni avranno a disposizione, secondo quanto previsto dal capitolato anche 1 TB per la conservazione digitale. Ne consegue che lo spazio eccedente che necessiteranno e richiederanno sarà erogato e rendicontato pro quota con il prezzo offerto mensilmente per 1 TB, come risposto alla prima domanda. Successivamente alla scadenza del ventiquattresimo mese, quando lo spazio delle caselle raddoppierà come previsto dal Capitolato Tecnico (e quindi diverrà pari a 2 TB) anche lo spazio di conservazione associato alle caselle raddoppierà e sarà pari a 2 TB. Pertanto qualora lo spazio eccedente fosse, a partire da quel momento, compreso entro i 2 TB non sarà più remunerato come eccedente e sarà compreso nei canoni previsti dalle caselle; qualora invece fosse superiore ai 2 TB, soltanto quello eccedente a tale soglia sarà remunerato, sempre pro quota.

Con riferimento alla quarta domanda, si invita a leggere con attenzione il paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, in combinato disposto con il paragrafo 9.2, laddove è indicato puntualmente quale reportistica sia da intendersi a richiesta e quale sia invece da inviare obbligatoriamente.

26) DOMANDA

Il Quadro Normativo di dettaglio inerente la Q REM è tuttora in corso di elaborazione e non è possibile definirne la chiusura. Di conseguenza non è ancora prevedibile l'assetto finale di parti essenziali del servizio (ad es. le modalità ed il processo di identificazione), nonché la relativa decretazione attuativa.

Risposta

Come previsto al paragrafo 1.1 del Capitolato Tecnico “lo scorso 9 agosto 2022 AgID, (Agenzia per l’Italia Digitale) ha emanato la Determinazione Dirigenziale n. 233/2022 con la quale l’Agenzia ha approvato e adottato le regole tecniche per tali servizi, secondo i criteri di adozione standard ETSI – REM Policy IT 1.0, approvati a fine maggio 2022 dall’organismo europeo preposto all’adozione degli standard. Ciò ha fatto sì che si siano poste le basi tecniche per l’evoluzione delle piattaforme PEC - per come finora sono state conosciute - in piattaforme REM Policy IT”.

Pertanto, relativamente al servizio REM-IT, la circostanza che, ad oggi, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da adottarsi ai sensi dell’art. 65, comma 7, del D.L. 135/2018, convertito in legge 12/2019) non sia stato ancora adottato, non rende indeterminate le caratteristiche del servizio, in quanto le suddette Regole Tecniche adottate da AgID specificano l’insieme dei requisiti funzionali da soddisfare.

A tal fine, al paragrafo 3.2.1 del medesimo Capitolato Tecnico è previsto che i servizi REM-IT “dovranno essere conformi alle regole tecniche pubblicate da AgID con la Determinazione Dirigenziale n. 233/2022 del 9 agosto 2022 e alle possibili nuove norme e prassi che potranno essere introdotte”.

Pertanto, ai fini dell’esecuzione di tali servizi, occorrerà fare riferimento alle suddette Regole Tecniche adottate dall’AgID e alle altre previsioni di cui alla *lex specialis* di gara.

Con particolare riferimento alle modalità e al processo di identificazione menzionati nel quesito, si evidenzia che:

- il processo di identificazione è definito nell’ambito delle Regole Tecniche AgID;
- rispetto alle modalità di identificazione, al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, dedicato ai servizi di adeguamento dei servizi PEC ai servizi REM che costituiscono una specifica e distinta prestazione contrattuale con remunerazione ad hoc, è previsto che: “il Fornitore dovrà attivarsi per rilevare le modalità di identificazione dei titolari delle caselle, sia che essa avvenga in maniera automatica (per esempio attraverso un sistema di riconoscimento automatico basato sull’identità digitale – c.d. SPID – oppure altri sistemi di riconoscimento automatico quali le firme qualificate e/o digitali ai sensi di quanto previsto dalla sezione II del CAD, la CIE/CNS, ecc.) sia che avvenga per il tramite di un processo di identificazione de visu (in presenza o via web). Il Fornitore dovrà garantire che al termine del processo di identificazione del titolare la singola casella sia conforme ai nuovi standard REM-IT”. Pertanto, fermo restando il rispetto delle Regole Tecniche dell’AgID e delle indicazioni fornite nella *lex specialis* di gara, ivi compresa quella sopra richiamata che descrive due modalità di identificazione, automatica e non automatica, è lasciata al fornitore la libertà di implementare tali due modalità nel miglior modo ritenuto possibile, ai fini dell’esecuzione a regola d’arte di quanto contrattualmente previsto.

27) DOMANDA

Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara relativamente ai Servizi di Conservazione Digitale e alla qualificazione QC1 richiesta, si chiede conferma che la stessa debba essere posseduta prima della stipula degli accordi attuativi.

Risposta

Non si conferma e si veda la risposta alla precedente domanda n. 24.

Ing. Patrizia Bramini

Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione
